



Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione sulle prescrizioni di sicurezza nella protezione civile

Commento alle singole disposizioni (stato 01.03.2020)

Sono commentati solo gli articoli che richiedono spiegazioni per una maggiore comprensione.

Premessa

Le presenti istruzioni disciplinano gli aspetti legati alla sicurezza nella protezione civile. Durante il loro servizio, i militi della protezione civile affrontano spesso situazioni straordinarie e impegnative nell'ambito degli interventi in caso di catastrofi e per le operazioni di soccorso. Per gestire al meglio, ma anche esercitare questi scenari, sono necessarie prescrizioni di sicurezza mirate agli interventi che consentano un margine di manovra maggiore rispetto alla legislazione ordinaria in materia di protezione dei lavoratori. Per questo motivo le direttive della Suva in materia di sicurezza non sono vincolanti nella protezione civile.

Le presenti istruzioni s'ispirano tuttavia *il più possibile* ai testi normativi in materia di sicurezza sul lavoro a livello federale. In particolare tiene conto della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (RS 822.11; LL), delle relative ordinanze (OLL 1-4), della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20; LAINF), dell'ordinanza del 29 giugno 2005 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (RS 832.311.141), della legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (RS 833.1) e delle direttive della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) e dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva).

Le «Istruzioni sulla prevenzione di danni alla salute nella protezione civile» dell'Ufficio federale della protezione della popolazione del 20 maggio 2009 sono abrogate; le presenti istruzioni riprendono gran parte dei contenuti. Le nuove istruzioni sono emanate principalmente in seguito alla nuova regolamentazione delle competenze nel settore «Materiale, apparecchi e attrezzi», all'assunzione di nuovi

compiti (p. es. il salvataggio tra le macerie) e a nuove tecniche d'intervento della protezione civile (p. es. il dispositivo anticaduta).

Articolo 3 Servizi di protezione civile che presentano pericoli particolari

Capoverso 1

Per «pericoli particolari» s'intendono pericoli che comportano un elevato rischio. L'allestimento sistematico di un piano in materia di sicurezza è particolarmente importante se i pericoli non sono manifestamente riconoscibili, ad esempio pericoli impercettibili agli organi sensoriali quali la radioattività e le sostanze chimiche o biologiche pericolose e pericoli esterni improvvisi quali le piene, gli smottamenti, le valanghe o la caduta di massi.

Altre prestazioni di servizio che comportano pericoli particolari sono ad esempio i lavori con la motosega o con l'equipaggiamento personale di protezione anticaduta, i lavori forestali o il lavoro tra le macerie.

Capoverso 2

Il tipo e l'ampiezza del piano di sicurezza devono essere stabiliti di volta in volta in base alla situazione. Una documentazione scritta non è indispensabile, in particolare nel caso di interventi brevi o urgenti.

Capoverso 3

Sorvegliare i militi della protezione civile permette di chiamare immediatamente i servizi di soccorso e di prestare i primi soccorsi in caso d'emergenza. Di regola la sorveglianza dei militi è garantita dai superiori e dal personale d'istruzione. I compiti di sorveglianza possono anche essere delegati. I militi possono per esempio sorvegliarsi a vicenda nell'esecuzione del lavoro.

Artikel 9 Servizi di protezione civile potenzialmente stressanti

Sono considerati «specialisti formati», per esempio, i *peer* o membri di un *care team* nonché gli psicologi e gli assistenti spirituali con formazione complementare in aiuto psicologico d'urgenza. La formazione è idealmente conforme agli standard di formazione della Rete nazionale per l'aiuto psicologico d'urgenza (RNAPU).

Articolo 11 Calzature

Gli stivali da combattimento dell'esercito adempiono questi requisiti e sono ammessi per tutte le attività della protezione civile. Per i lavori particolarmente pericolosi i Cantoni decidono autonomamente se definire ulteriori requisiti per le calzature.

Articolo 12 *Abbigliamento ad alta visibilità*

Lettera c

Con la locuzione «trattenersi nel raggio d'azione di macchinari» s'intende ad esempio soffermarsi nella zona di lavoro o di oscillazione di scavatrici, gru, trattori forestali o autocarri/dumper.

Articolo 13 *In generale*

Capoverso 2

Per gli apparecchi, gli attrezzi e il materiale fornito dalla Confederazione (materiale standard) valgono le prescrizioni di sicurezza e le istruzioni d'uso edite dalla Confederazione.

Si raccomanda di far eseguire una volta l'anno un controllo di sicurezza da uno specialista secondo la norma VDE 701 / 702 dei dispositivi elettrici collegabili e dei generatori di corrente mobili. Il controllo è raccomandato anche se non è prescritto dal fabbricante.

Articolo 19 *Lavori in prossimità di strade pubbliche*

Capoverso 4

La luce bianca e la luce gialla sono previste per disciplinare il traffico, quella rossa per fermarlo.

Articolo 20 *Lavori in prossimità dell'acqua*

Capoverso 1

Anziché ricorrere alla protezione personale con il giubbotto di salvataggio, è possibile anche adottare misure di protezione collettive (ad es. sbarrare la zona di pericolo, posizionare barriere).

Capoverso 3

In caso di caduta in un corso d'acqua, le persone assicurate con una corda rischiano di essere tirate sott'acqua e, quindi, di annegare nonostante indossino il giubbotto di salvataggio.

Articolo 21 *In generale*

Capoverso 1

Di regola vi è pericolo di caduta se una persona rischia di inciampare, perdere l'equilibrio, scivolare e, quindi, di cadere o scivolare su una superficie o un oggetto situati più in basso, rischiando così di ferirsi.

Capoverso 2

Gli ambienti di lavoro particolarmente pericolosi sono ad esempio le superfici scivolose o instabili e i luoghi in cui si rischia di cadere su oggetti taglienti o su merci pericolose.

Articolo 22 Impiego dell'equipaggiamento di protezione anticaduta personale

Capoverso 1

Il dispositivo di protezione individuale anticaduta (DPI anticaduta) protegge solo la persona che ne è munita. Non deve obbligatoriamente essere personalizzato (contrariamente per es. alle calzature). Il numero necessario di dispositivi di protezione può essere portato sul luogo d'intervento come materiale di corpo e consegnato alle singole persone solo in caso di utilizzo.

Articolo 24 Ancoraggi

Capoverso 2

Per ancoraggi allestiti dai militi della protezione civile s'intendono, ad esempio, ancoraggi per cemento armato, ancoraggi ad alberi o a costruzioni e ancoraggi a terra realizzati da loro stessi. La protezione civile è responsabile della loro sicurezza strutturale. I militi devono essere in grado di valutare in modo competente la resistenza e l'idoneità di tali ancoraggi.

Capoverso 3

Per ancoraggi omologati per la protezione anticaduta e allestiti da terzi s'intendono, ad esempio, punti d'ancoraggio saldamente montati su tetti o su opere di costruzione, treppiedi mobili e punti d'ancoraggio a impalcature. Della loro sicurezza strutturale è responsabile l'installatore o il distributore.

Articolo 28 In generale

Lettera e

Tra gli apparecchi elettronici rientrano anche cellulari, ricetrasmittenti, tablet e altri apparecchi analoghi.

Articolo 30 Immagazzinamento

Capoverso 1

I depositi di carburante devono essere ubicati al pianterreno o accessibili con una rampa, chiudibili a chiave e resistenti al fuoco. Inoltre devono poter essere arieggiati

e devono avere un'illuminazione elettrica. Non devono presentare alcuna apertura verso l'interno dell'edificio, né fungere da deposito per altro materiale.

Articolo 44 Sicurezza tra le macerie

Capoverso 1

Per i lavori svolti in impianti d'esercitazione espressamente realizzati a scopo d'istruzione (piste di macerie), nei quali è esclusa la presenza di gas pericolosi, è possibile rinunciare allo strumento di misurazione delle sostanze pericolose.

Articolo 45 Salvataggio con corde

Capoverso 1

Per «salvataggio con le corde» s'intende quanto segue:

- una procedura di salvataggio in cui il soccorritore o la persona soccorsa è trasportata verso il basso o verso l'alto con una corda tesa;
- contrariamente a quanto accade con l'uso del dispositivo anticaduta, la persona non è in grado di spostarsi in modo controllato poiché pende dalla corda;
- la persona trasportata con la corda può essere sospesa liberamente o trasportata lungo strutture verticali o oblique;
- il mancato funzionamento del sistema porta inevitabilmente alla caduta con rischio di lesioni.

Soluzioni più semplici sono ad esempio la scelta di un altro accesso o l'impiego di scale.

Articolo 46 Lavori forestali

Capoverso 3

I lavori di raccolta del legname comprendono l'abbattimento, la depezzatura (sramatura, taglio e scortecciatura) e l'esbosco di alberi e tronchi. Se la legislazione cantonale in materia di foreste e lavori forestali prevede prescrizioni più severe, queste prevalgono sulla presente disposizione.

Lettere b e c

Per abbattimenti normali s'intende l'abbattimento di alberi sani, non gelati e con una ripartizione omogenea del peso. Per abbattimenti speciali s'intende l'abbattimento di alberi soggetti a forti tensioni, storti, curvi, gelati, danneggiati o incastrati tra loro. L'abbattimento e la sezionatura di alberi speciali sono molto pericolosi e, quindi, riservati al personale specializzato.

Articolo 47 Realizzazione di opere di costruzione

Per adempiere il suo mandato, la protezione civile è spesso costretta a lavorare temporaneamente con costruzioni ausiliarie semplici e provvisorie, in particolare negli interventi in caso di catastrofe e per le operazioni di soccorso. Nell'ambito delle opere di costruzione, si tratta invece di costruzioni, installazioni o modifiche del terreno ordinarie, stazionarie e destinate a essere utilizzate a lungo (p. es. edifici, opere di sistemazione dei corsi d'acqua e di consolidamento del terreno o di vie, strade, ponti e argini di protezione). Di regola, le opere di costruzione devono svolgere la loro funzione in modo sostenibile e sicuro per molti anni. Per «regole riconosciute dell'arte edilizia» s'intendono regole scientificamente riconosciute e ritenute utili nella pratica dalla maggior parte degli specialisti. Sono contenute ad esempio nelle norme delle associazioni di categoria (norme SIA) e nelle prescrizioni statali.

Articolo 50 In generale

Per «oggetti d'esercitazione» s'intendono fabbricati (p. es. edifici abitativi) oppure parti o macerie di questi, che non sono stati realizzati appositamente per l'istruzione, bensì messi a disposizione a tal fine dal proprietario. Si tratta spesso di fabbricati destinati alla demolizione. Di regola si trovano all'esterno delle aree d'addestramento convenzionali e permettono un'istruzione realistica.

Articolo 54 Basi legali e sistema HACCP

Un piano di *Hazard Analysis and Critical Control Points* conforme alle prescrizioni è riportato nel regolamento militare «Igiene alimentare nell'esercito», 60.002i. Questo può essere ripreso anche per la protezione civile.

Articolo 57 In generale

Capoverso 1

Se l'aerazione è in funzione, sono fatte salve le componenti specifiche agli impianti ITRS, segnatamente la marmitta e i gruppi elettrogeni d'emergenza.

Capoverso 3

Occorre assicurare che ci sia una leggera sovrappressione. In tal modo si evita che il gas di scarico del motore diesel penetri nella costruzione di protezione.

Articolo 59 Serbatoi d'acqua

Capoverso 1

In caso di catastrofe o situazione d'emergenza, in applicazione dell'articolo 1 capoverso 2 l'utilizzo è autorizzato solo previa analisi di campioni d'acqua.

Articolo 60 Accessi, area circostante e presa e scarico d'aria

La gabbia di protezione è necessaria solo su uscite con dimensioni superiori a 60 cm x 80 cm.

Articolo 62 Disposizione transitoria

La disposizione transitoria dispensa i militi della protezione civile fino al 31 dicembre 2021 dal dimostrare di aver seguito un corso di 10 giorni di sensibilizzazione sui pericoli connessi ai lavori forestali riconosciuto dalla Confederazione. Questo in analogia all'articolo 56 capoverso 3 della legge forestale (LFo; RS 921.0).